

CONVENZIONE QUADRO

tra

La **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA**, con sede in Piazza della Magione, 55100 Lucca, C.F. 92035850467, P. IVA 92035850467 rappresentata dalla dr. Angela Acordon in qualità di Soprintendente,

e la **FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA APS**, con sede amministrativa in via Roma n. 230 Livorno, C.F. 80033010481, rappresentata da Nadia Ricci, in qualità di Presidente.

Premesso che

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- la presente convenzione è intesa ad istituire un rapporto di collaborazione tra la **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA** (in seguito SABAP) e la **FEDERAZIONE SPELEOLOGICA TOSCANA APS** (in seguito FST) e nei termini e con le modalità di seguito precisati;
- tale iniziativa si correla con le attività previste per la promozione e la divulgazione della ricerca scientifica;
- la stipula di tale Convenzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca con nota Prot. MIC_SABAP-LU|09/12/2024|0019399-A

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione quadro è il rapporto di collaborazione senza oneri economici tra SABAP e FST per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione promosse dalla FST e dalla SABAP.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

Le attività previste dal presente accordo comprendono: supporto nello studio, nel rilievo e nella documentazione di cavità ipogee e ripari presenti nei territori di competenza della SABAP. D'altra parte è previsto il coinvolgimento di funzionari della SABAP come docenti in corsi di formazione e/o aggiornamento per soci della FST.

Art. 3 – Natura della Convenzione. Costi e risorse

La presente Convenzione deve intendersi a titolo non oneroso. La SABAP e la FST si impegnano a garantire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività previste all'ART.1 ed in particolare:

- la SABAP si impegna a collaborare alle attività di formazione dei soci della FST al fine di sensibilizzare al rispetto dei contesti di interesse archeologico eventualmente presenti nelle cavità ipogee oggetto di indagine o solo escursione da parte di speleologi.
- la FST si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio, studio, rilievo e documentazione delle cavità sia con personale dedicato, sia mediante il coinvolgimento di soci.

Art. 4 – Responsabile scientifico

La FST designa come responsabile scientifico della presente convenzione la dr. Marta Bruschini.

Il responsabile scientifico per la SABAP sarà il Soprintendente o un funzionario archeologo da lui delegato.

Per le specifiche attività di studio e per ciascun progetto comune saranno individuati i referenti operativi dei due soggetti in ragione delle specifiche attività e progetti di ricerca che si intendono promuovere.

Art. 5 – Personale

5.1 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione la FST potrà avvalersi della collaborazione dei propri volontari.

5.2 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato/volontario nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

5.3 Il personale impiegato/volontario di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le parti si impegnano affinché al personale impiegato/volontario impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 – Durata dell'accordo

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di stipula e ha durata triennale.

2. Il presente atto si intende rinnovato per il triennio successivo, salvo disdetta da esercitarsi da ciascuna delle parti entro un mese dal termine previsto.

Art. 7 – Responsabilità delle parti

Le parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne e ad esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere dalla FST e dalla SABAP in forza della presente convenzione.

Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

2 Le Parti si impegnano a dichiarare, all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni, che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Uso dei loghi

Il logo della Federazione Speleologica Toscana e il logo della Soprintendenza potranno essere utilizzati per la durata del presente accordo, solo previa approvazione formale, caso per caso, delle modalità specifiche di impiego da parte della FST e della SABAP.

Art. 10 – Riservatezza

10.1 - Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) a impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

10.2 - Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano espressamente destinati dalle parti alla pubblicazione in riviste scientifiche, in monografie o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

10.3 - Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

Art. 11 – Registrazione

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente dalle parti, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle parti per i soli fini legati alla presente Convenzione. Le parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – Legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, nonché i rapporti tra le parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca, 10/12/2024

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara,
il Soprintendente Angela Acordon



Per la Federazione Speleologica Toscana aps,
la Presidente Nadia Ricci